

Disciplinare per la definizione delle modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo per i danni occorsi alle attività economiche e produttive.

Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, e Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 375, del 16 agosto 2016.

I. Oggetto

Al fine di definire le linee guida, afferenti le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo concedibili ai soggetti privati, per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, subiti in occasione degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 31 gennaio al 04 febbraio 2014, nelle province di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, formalmente individuati, in ultimo, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 (di seguito semplicemente: Delibera), in conformità alla successiva Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito semplicemente: OCDPC) n. 375, del 16 agosto 2016, che recepisce quanto rilevato attraverso le apposite schede C *“Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”* acquisite, a cura del competente Commissario delegato, nel corso della prima fase di ricognizione del fabbisogno finanziario, avviata secondo le modalità operative disposte dalla OCDPC n.184/2014, con l’obiettivo della determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante l’applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalla predetta delibera, si predispone il seguente disciplinare, propedeutico alla redazione e presentazione delle domande da parte dei soggetti titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi di cui sopra.

Le presenti modalità e i modelli richiamati sono stati oggetto di presa d’atto da parte del Dipartimento di Protezione Civile in ordine alla congruità con le disposizioni di cui ai predetti provvedimenti statali, giusta nota prot. RIA/0038192 del 08/06/2017.

2. Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda di concessione del contributo, ai sensi della L. 208/2015, recante: *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), i medesimi soggetti che abbiano formalmente provveduto ad inoltrare la segnalazione dei danni tramite la scheda C, *“Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive”* predisposta dal Commissario Delegato nominato per l’attuazione degli interventi previsti dalla OCDPC n.184/2014, effettuata in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi all’evento calamitoso. La domanda viene presentata dal legale rappresentante dell’impresa che svolgeva la propria attività economica e produttiva al momento dell’evento.

Nella considerazione delle seguenti fattispecie:

- a) La domanda viene presentata dal legale rappresentante dell’impresa proprietaria dell’immobile, in questo caso il contributo può essere richiesto sia per lavori da eseguire che per lavori già eseguiti;

- b) La domanda viene presentata dal legale rappresentante dell'impresa non proprietaria dell'immobile, in questo caso, indipendentemente da chi ha sottoscritto la scheda C), il legale rappresentante può fare domanda, ed ottenere il contributo, solo per i lavori già eseguiti e sostenuti dalla medesima impresa alla data di presentazione della domanda. In tale caso con apposito modello, da trasmettersi unitamente alla domanda, (Allegato A4 - Dichiarazione del proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività dell'impresa), il proprietario dell'immobile dichiara la rinuncia al contributo; (punto 5.3 dell'OCDPC n.375/2016);
- c) La domanda viene presentata dal legale rappresentante di un'impresa comproprietaria dell'immobile, in tal caso il contributo per il bene immobile è ammissibile per intero all'impresa solo in presenza di apposita delega dei comproprietari (punto 6.1 e 6.2 dell'OCDPC n.375/2016). In mancanza di tale delega il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

3. Requisiti generali per la concessione del beneficio

Il diritto alla concessione del contributo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- non trovarsi l'azienda in stato di liquidazione o fallimento;
- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
- non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- assenza, in capo al legale rappresentante, di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per i reati elencati nell'art. 80 comma I lettera da a) a g) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- assenza, in capo al legale rappresentante, di procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.6 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e ss.mm. e ii., nonché di una delle cause ostative previste dall'art.67 comma I lettere da a) a g), commi da 2 a 8 e art. 76 comma 8 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e ss.mm. e ii.;

- verifica antimafia e al rilascio dell'informativa antimafia (ovvero l'assenza di adozione dell'informazione antimafia interdittiva) da parte del Prefetto competente secondo quanto disposto dall'art.91 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 e ss.mm. e ii.;
- di non aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis", ovvero di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" per un importo complessivo di Euro _____;

4. Organismo Istruttore

Ai sensi dell'art.1, comma 5, lettera b) della predetta Delibera del Consiglio dei Ministri del 28/ Luglio 2016, la Regione Lazio, con la determinazione del Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, n. GI0128 del 09/09/2016, ha individuato, quale struttura organizzativa (di seguito semplicemente: Organismo Istruttore), l'Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy, alla quale competerà, entro 60 giorni, decorrenti dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al punto 8, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive di cui al punto 1.

5. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità

I contributi, secondo quanto stabilito al punto 2, dell'allegato 2, all'OCDPC n. 375/2016, sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nella medesima OCDPC n.375/2016, e sono finalizzati:

- 5.1. al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede l'attività;
- 5.2. al ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso;
- 5.3. all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso.

6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

- 6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare apposita domanda, entro e non oltre il termine di **40 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione di approvazione, da parte della Regione Lazio, del presente disciplinare**, utilizzando il modulo Allegato A e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato A1;
- 6.2. Per i danni di cui al paragrafo 5, la domanda di contributo è presentata dal legale rappresentante dell'attività;
- 6.3. Qualora, per l'immobile in cui ha sede l'attività economica, la scheda C sia stata presentata e sottoscritta, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino e questa sia stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della domanda; in tal caso, nel modulo della

domanda deve essere resa dal proprietario dell'immobile la dichiarazione di rinuncia al contributo (Allegato A4);

- 6.4. Alla domanda di contributo per i danni deve essere allegata una perizia asseverata, da redigersi utilizzando il modulo Allegato A2. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo;
- 6.5. Alla domanda di contributo deve essere allegata la relativa rendicontazione (Allegato A5), se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa;
- 6.6. La domanda, redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere, spedita a mezzo posta con raccomandata A.R. indirizzata a: Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo Economico, Green Economy - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA, oppure recapitata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
- RICERCAINNOVAZIONEGREENECONOMY@REGIONE.LAZIO.LEGALMAIL.IT
Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata A.R., fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accertante;
- 6.7. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito l'Organismo Istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dal presente disciplinare, l'Organismo Istruttore ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.
- 6.8. Il presente disciplinare è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Lazio (BURL), nonché disponibile sulla pagine WEB dello Sviluppo Economico della Regione Lazio (www.regione.lazio.it/rl_attivitaproduttive) e della Protezione Civile Regionale (www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile);
- 6.9. Alla domanda, debitamente sottoscritta, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo;
- 6.10. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale. In tal caso, tutti i documenti, devono essere sottoscritti con firma digitale.

7. Cumulo con eventuali indennizzi assicurativi e contributi da altri Enti Pubblici.

- 7.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, a detto indennizzo andrà sommato il contributo determinato come previsto dal paragrafo 3, dell'allegato 2 dell'OCDPC n.375/2016, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, determinato secondo i criteri di cui al presente documento;

- 7.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre all'Organismo Istruttore copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità che saranno approvate dalla Regione;
- 7.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo di cui al precedente punto 7.2., qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta all'Organismo Istruttore entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione;
- 7.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo;
- 7.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 7.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al precedente paragrafo 6, dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

8. Decadenza dal beneficio

Sono cause di decadenza dal contributo:

- 8.1. Nel caso in cui, il soggetto che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'attività economica;
- 8.2. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dal paragrafo 7.2 e del paragrafo 7.3 dell'Allegato 2 dell'OCDPC n.375/2016, (richiamate anche nel precedente paragrafo 7);
- 8.3. Nel caso di accertamento di dichiarazioni false o mendaci.

9. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti

- 9.1. L'Organismo Istruttore procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati;
- 9.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli, di cui al punto 9.1., possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria, l'Organismo Istruttore può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In tal caso, la relativa determina è allegata alla trasmissione dell'elenco delle domande accolte, e l'esito delle verifiche successive deve essere comunque trasmesso entro 5 giorni dalla scadenza del termine posticipato. In sede di attivazione del finanziamento agevolato ci si atterrà all'eventuale importo del contributo rideterminato ai sensi del presente paragrafo.

10. Normativa di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Documento, si rinvia a quanto previsto dall'OCDPC n.375/2016, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 2016, e

reperibile altresì sul sito web istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile all'indirizzo www.protezionecivile.gov.it, e relativo Allegato 2. In particolare:

- con riferimento alla determinazione degli importi autorizzabili, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati, si rinvia a quanto previsto al punto 1.7 del predetto Allegato 2;
- con riferimento alle modalità di erogazione dei contributi, si rinvia a quanto previsto al punto 1.8 del predetto Allegato 2;
- con riferimento ai termini per la realizzazione degli interventi, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 11 del predetto Allegato 2;
- con riferimento alla modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato, si rinvia a quanto previsto al paragrafo 12 del predetto Allegato 2.

11. Tutela della privacy

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196/2003 si rende noto che:

- Tutti i dati che verranno richiesti nell'ambito delle procedure previste dal presente Documento saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall'iniziativa medesima;
- Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato attraverso supporti cartacei e/o informatici;
- Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA.

12. Modulistica operativa per la gestione del finanziamento agevolato

Al presente documento sono allegati, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato A: Domanda
- Allegato A1: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
- Allegato A2: Perizia asseverata
- Allegato A3: Delega del comproprietario
- Allegato A4: Dichiarazione del proprietario dell'immobile in cui ha sede l'attività dell'impresa
- Allegato A5: Rendicontazione delle spese sostenute e indennizzi assicurativi alla data di presentazione della domanda di contributo.